ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 30

Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltativo

La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto, nominata, dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone:

1) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

2) di un direttore o di un vice direttore di segreteria;

3) di un insegnante di materie letterarie di istituto medio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un Impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati membri aggiunti. Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica nonche' in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre puniti ai candidati che superano la prova facoltativa di stenografia.

Versione in vigore dal 5 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato
Estremi	Legge 10 aprile 1964, n. 193
Titolo	III — Promozioni nella carriera di concetto ed accesso alla carriera direttiva
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-di-segreteria-e-ausiliario/art-30-commissione-esaminatrice-e-valutazione-delle-prove-facoltativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it